

Roma, 15 gennaio 2026

Circolare n. 12/2026

Oggetto: Dogane – Finanziamenti – Poste – Tributi – Le disposizioni della Legge di Bilancio 2026 – Legge 30.12.2025, n.199, su S.O. alla G.U. n.301 del 30.12.2025.

Dai 154 articoli presenti nel disegno di legge originario, le disposizioni di legge della nuova manovra di bilancio sono state accorpate in un unico articolo suddiviso in 973 commi a seguito dell'approvazione del consueto maxi-emendamento governativo, mentre le disposizioni riferite agli stati di previsione delle entrate e delle spese di ciascun Ministero sono contenute nei successivi articoli (da 2 a 21).

Si segnalano di seguito le disposizioni di maggiore interesse per il settore del trasporto merci contenute nella *Legge di Bilancio 2026* in materia di tributi e di finanziamenti pubblici per gli investimenti delle imprese.

Misure di sostegno al reddito – Riduzione aliquota IRPEF per il ceto medio (art.1 c.3-4) – Dopo la riduzione strutturale da 4 a 3 delle aliquote IRPEF disposta dalla precedente manovra di bilancio, è stato previsto il taglio di due punti percentuali (dal 35 al 33 per cento) della seconda aliquota che si applica allo scaglione di redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro; per tale intervento è stata prevista una autorizzazione di spesa di 9 miliardi di euro in tre anni.

Riduzione imposta applicata ai premi di produttività dei lavoratori (art.1 c.8-9) – È stato disposto che per gli anni 2026 e 2027 l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato è ridotta all'1 per cento e che il tetto massimo su cui è applicabile tale detassazione è innalzato a 5.000 euro (generalmente tale limite è pari a 3.000 euro, innalzato peraltro a 5.000 euro per il solo anno 2025 in virtù dell'art.5 della L.n.76/2025, recante disposizioni in materia di *partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese*, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all'art.51 del DLGS n.81/2015); resta confermato che il reddito di tali lavoratori nell'anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto non deve essere superiore a 80.000 euro; come è noto, tale defiscalizzazione è stata introdotta dalla *Legge di Stabilità 2016* (art.1 c.182 L.n.208/2015) e modificata nel corso degli anni, mentre la *Legge di Bilancio 2025* (art.1 c.385 L.n.207/2024) aveva previsto fino al 2027 una aliquota del 5 per cento.

Buoni pasto aziendali (art.1 c.14) – È stata elevata da 8 a 10 euro la quota esente da tassazione del valore dei buoni pasto aziendali, a condizione che siano erogati in forma elettronica; per i buoni cartacei la quota esente resta a 4 euro.

Assegnazione agevolata dei beni ai soci (art. 1 c. 35-41) – Come già previsto dalla *Legge di Bilancio 2025* (art.1 c.31-36 della L.n.207/2024) è stato confermato il regime fiscale temporaneo di assegnazione agevolata di beni immobili o mobili registrati non strumentali ai

soci, beneficiando di un’imposta sostitutiva delle imposte dirette (IRPEF-IRES) pari all’8 per cento, ovvero pari al 10,5 per cento se la società non è operativa sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni (imposta che dovrà versata in due rate, la prima pari al 60 per cento dell’imposta dovuta entro il 30 settembre 2026 e la seconda pari al restante 40 per cento entro il 30 novembre 2026), nonché di una riduzione della metà dell’imposta di registro (dal 3 all’1,5 per cento) e di un’applicazione fissa (pari a 200 euro) delle imposte ipotecaria e catastale.

Nello specifico, le suddette agevolazioni sono previste per le società commerciali che:

- assegnano o cedono beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci entro il 30 settembre 2026 e a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2025 o che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1 ottobre 2025;
- hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2026.

Innalzamento imposte fiscali sulle polizze assicurative (art.1 c.59-64) – È stato disposto che relativamente ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dall’1 gennaio 2026 l’imposta su due delle assicurazioni accessorie facoltative in aggiunta alla RC Auto, cioè quelle relative al rischio di assistenza stradale (fino al 2025 pari al 10 per cento) e al rischio di infortunio conducente (fino al 2025 pari al 2,5 per cento), sarà soggetta a un’aliquota fiscale pari al 12,5 per cento; peraltro, è stato previsto che le imprese di assicurazione riconoscano ai contraenti una somma in riduzione pari ad almeno i due terzi della maggiore imposta.

Ritenuta universale tra le imprese (art.1 c.112-115) – È stata introdotta a titolo di acconto delle imposte sui redditi una ritenuta d’acconto applicata alle transazioni tra imprese: per tale ritenuta che sarà applicata all’importo corrisposto (al netto dell’IVA) è stata prevista un’aliquota dello 0,5 per cento nel 2028 e un’aliquota dell’1 per cento a regime dal 2029.

Limite alle compensazioni (art.1 c.116) – Al fine di attuare una delle riforme previste nel PNRR (quella dell’amministrazione fiscale), è stato disposto che per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24, per importi complessivamente superiori a 50.000 euro (in precedenza 100.000 euro); nel disegno di legge originario era stata prevista a partire dall’1 luglio 2026 la limitazione dell’uso dei crediti d’imposta per compensare i versamenti dovuti dalle imprese ai fini contributivi e assicurativi: tale disposizione avrebbe avuto una ricaduta fortemente negativa sulle imprese del settore, rischiando di compromettere la stabilità economica di un settore strategico per la logistica quale quello dell’autotrasporto nonché la competitività del sistema nel suo complesso: pertanto, la Confetra si è fatta portatrice dell’istanza di soppressione della suddetta disposizione che è effettivamente avvenuta.

Contributo su piccole spedizioni provenienti da Paesi extra-UE (art.1 c.126-128) – Per la copertura delle spese amministrative sostenute dalle dogane è stato introdotto un contributo pari a 2 euro sulle spedizioni dal valore dichiarato pari o inferiore a 150 euro provenienti da

Paesi extra-UE che verrà riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni; recentemente, il Consiglio dell'Unione Europea (Ecofin) ha concordato l'applicazione di un dazio doganale fisso di 3 euro sui piccoli pacchi di valore inferiore a 150 euro in ingresso nell'UE a partire dall'1 luglio 2026; sebbene alcuni obiettivi alla base di tale scelta siano condivisibili (maggiore equità fiscale e concorrenziale, sostegno all'industria locale, riduzione delle importazioni potenzialmente non sicure e contributo alla diminuzione dell'impatto ambientale), la Confetra ha espresso al Governo le proprie perplessità sottolineando il rischio di un sovraccarico fiscale con effetti collaterali negativi sull'economia nazionale nonché di pesanti ripercussioni sull'intero sistema logistico e, pertanto, continuerà a vigilare e approfondire l'argomento con le istituzioni.

Rideterminazione delle aliquote di accise sui carburanti (art.1 c.129) – Come è noto, l'art.3 del DLGS n.43/2025 (cd *riforma del sistema delle accise*) ha previsto di eliminare il differente trattamento fiscale tra benzina e gasolio considerato come un sussidio ambientalmente dannoso (SAD) attraverso un meccanismo di riallineamento graduale delle aliquote delle accise sulle benzine e sul gasolio impiegato come carburante programmato nel corso di cinque anni, applicando in particolare la contemporanea riduzione dell'aliquota di accisa sulle benzine (pari inizialmente a 0,728 euro al litro – 728,40 euro per mille litri) e l'aumento di quella applicata al gasolio (pari inizialmente a 0,617 euro al litro – 617,40 euro per mille litri) nella misura compresa tra 1 e 1,5 centesimi di euro per litro; dopo la prima rideterminazione di 1,5 centesimi al litro prevista dal decreto interministeriale 14.5.2025 che ha portato il valore dell'aliquota sulle benzine pari a 0,713 euro al litro (713,40 euro per mille litri) mentre quella sul gasolio pari a 0,632 euro al litro (632,40 euro per mille litri), con la manovra di bilancio è stato previsto il completo riallineamento delle due aliquote con una unica correzione pari a 4,05 centesimi al litro: pertanto, dall'1 gennaio 2026 sia l'aliquota sulle benzine che sul gasolio è pari a 0,672 euro al litro (672,90 euro per mille litri); resta ferma l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato nelle attività di trasporto merci con veicoli euro V ed euro VI di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate di cui all'articolo 24-ter del DLGS n.504/1995 (c.d. gasolio commerciale) che, come è noto, è pari a 0,40322 euro al litro – 403,22 euro per mille litri (punto 4-bis della Tabella A al DLGS n.504/1995); contemporaneamente, resta ferma a 0,617 euro al litro l'aliquota per i biocarburanti (HVO) che soddisfano i criteri comunitari stabiliti all'art.44 par.5 del Regolamento UE n.651/2014, mentre sale a 0,672 euro al litro l'aliquota per i biocarburanti (HVO) che non soddisfano tali criteri.

Poste – Innalzamento del contributo AGCOM (art.1 c.273) – Al fine di provvedere alle spese per il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), è stato previsto l'innalzamento dall'1,5 al 2 per mille del fatturato dell'aliquota del contributo a carico delle imprese titolari di autorizzazione postale generale, inclusi i servizi di corriere espresso e i servizi di consegna pacchi (obbligo che, come è noto, è stato introdotto dal DLGS n.261/1999, modificato dal DLGS n.58/2011 e reso operativo dal decreto interministeriale 26.1.2025), da corrispondere entro il 31 marzo di ciascun anno; peraltro, è stato previsto che la nuova aliquota del 2 per mille debba essere raggiunta progressivamente entro il 2029 e che l'aliquota del contributo stabilita dall'Autorità per l'anno 2025 sia incrementata dello 0,1 per mille per anno, a partire dall'anno 2026, fino al raggiungimento del limite del 2 per mille; inoltre, a partire dal 2029 l'AGCOM avrà la facoltà di disporre con deliberazione motivata (previa approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri) ulteriori aumenti fino al 2,5 per mille nella misura massima dello 0,1 per mille annui, e comunque per non più di tre incrementi nell'arco di un quinquennio.

Iper ammortamento per incentivare l'acquisto di beni strumentali (art.1 c.427-436) – Dal 2026 i crediti d’imposta cd *Industria 4.0* e *Transizione 5.0* sono sostituiti da un beneficio fiscale speciale per agevolare l’acquisto di beni materiali e immateriali strumentali nuovi (elencati negli elenchi presenti agli allegati IV e V del provvedimento) interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, nonché di beni materiali nuovi necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili: pertanto, a tali imprese è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi una maggiorazione del costo di acquisto dei suddetti beni, effettuati dall’1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, da portare in deduzione; viene specificato che tali beni devono essere stati prodotti in uno degli Stati membri UE o in uno degli Stati dello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

La maggiorazione da applicare al costo degli investimenti è pari a:

- 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Per accedere al beneficio le imprese dovranno presentare telematicamente apposite comunicazioni e certificazioni riguardanti gli investimenti agevolabili attraverso una piattaforma che sarà sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ed utilizzando gli appositi modelli standardizzati.

Il Ministro delle Imprese e del *Made in Italy* di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze stabiliranno con apposito decreto che adotteranno entro trenta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento le modalità di attuazione dell’incentivo, definendo pertanto la procedura di accesso al beneficio, nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione che dimostri il diritto al beneficio.

È stato previsto che il beneficio sia cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, purché non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non comporti altresì il superamento del costo sostenuto

Credito d’imposta ZES unica – Nuove annualità per effettuare gli investimenti (art.1 c.438-443) – È stata prorogata anche per il triennio 2026-2028 l’agevolazione sotto forma di credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive operanti nella cd *ZES unica* che comprende le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, le zone assistite della regione Abruzzo e che recentemente è stata estesa anche alle zone assistite delle regioni Marche e Umbria (come è noto, la misura è stata introdotta dall’art.16 del cd *DL Coesione* – DL n.124/2023 come convertito dalla L.n.162/2023); a tal fine è stata disposta una ulteriore autorizzazione di spesa pari a 4,05 miliardi di euro (in particolare 2,3 miliardi di euro per il 2026, 1 miliardo di euro per il 2027 e 750 milioni di euro per il 2028).

Sono stati stabiliti i termini per l’invio all’Agenzia delle Entrate delle necessarie comunicazioni relative agli investimenti effettuati o programmati dalle imprese interessate che ricalcano le tempistiche della precedente annualità.

Le imprese dovranno infatti inviare:

- dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 la comunicazione con l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1 gennaio 2026 e quelle che si prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026;

- dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027, la comunicazione con l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'1 gennaio 2027 e quelle che si prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027;

- dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028, la comunicazione con l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'1 gennaio 2028 e quelle che si prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028.

Successivamente, dovrà essere inviata all'Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti nei seguenti termini:

- dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, per gli investimenti realizzati dall'1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;

- dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028, per gli investimenti realizzati dall'1 gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;

- dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029, per gli investimenti realizzati dall'1 gennaio 2028 al 31 dicembre 2028.

Come avvenuto per le annualità precedenti, l'Agenzia delle Entrate approverà e renderà disponibili gli appositi modelli di comunicazione entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in oggetto e indicherà altresì le relative modalità di trasmissione; successivamente, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative l'Agenzia delle Entrate renderà nota l'effettiva percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascuna impresa beneficiaria (che, come è noto, sarà ottenuta rapportando il limite di spesa e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative presentate) così da definire pertanto l'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario e indicherà altresì per ciascuna regione della *ZES unica* nonché per ciascuna tipologia di impresa il numero di comunicazioni ricevute, la tipologia di investimenti realizzati e l'ammontare complessivo richiesto del credito di imposta.

È infine disposta l'applicabilità DM 17.5.2024 (l'originario decreto con le modalità di accesso alla misura) per tutto quanto non espressamente previsto dalle norme in esame.

Credito d'imposta ZLS – Nuove annualità per effettuare gli investimenti (art.1 c.444-447) –
Anche per l'agevolazione sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi da parte delle imprese che operano o si insediano nelle cd *Zone logistiche semplificate* (ZLS) è stata prorogata l'applicabilità per il triennio 2026-2028 (come è noto, la misura è stata introdotta dall'art.13 del cd *DL Coesione* – DL n.60/2024 come convertito dalla L.n.95/2024); a tal fine è stata disposta una ulteriore autorizzazione di spesa pari a 300 milioni di euro, suddivisi in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028; i termini per la presentazione delle comunicazioni relative agli investimenti effettuati e delle comunicazioni integrative attestanti l'avvenuta realizzazione degli investimenti per ciascuna annualità (dall'1 gennaio al 31 dicembre 2026, dall'1 gennaio al 31 dicembre 2027 e dall'1 gennaio al 31 dicembre 2028), nonché i termini entro cui l'Agenzia delle Entrate approverà e renderà disponibili i suddetti modelli di comunicazione e renderà nota l'effettiva percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascuna impresa beneficiaria sono i medesimi di quelli illustrati per il credito d'imposta *ZES unica*.

Credito d'imposta *ZES unica* – Integrazione del contributo spettante alle imprese beneficiarie (art.1 c.448-452) – Come è noto, alla luce dell'ammontare complessivo delle richieste presentate e a fronte delle risorse disponibili, lo scorso dicembre l'Agenzia delle Entrate ha fissato al 60,38 per cento la percentuale del credito d'imposta effettivamente

fruibile da parte delle imprese beneficiarie del credito d'imposta *ZES unica*; con il provvedimento in oggetto, è stato disposto che nel 2026 alle imprese che hanno validamente presentato la comunicazione integrativa relativi agli investimenti effettuati tra l'1 gennaio e il 15 novembre 2025 spetterà un ulteriore contributo sotto forma di credito d'imposta pari al 14,6189 per cento dell'ammontare richiesto con la suddetta comunicazione, a condizione che non abbiano fruто del credito cd *Transizione 5.0* per almeno uno degli investimenti indicati; a tal fine le imprese dovranno presentare, in modalità telematica, una comunicazione all'Agenzia delle Entrate nel periodo 15 aprile – 15 maggio 2026 in cui dichiarino che non hanno ottenuto il credito d'imposta cd *Transizione 5.0*; l'Agenzia delle Entrate fornirà con proprio provvedimento la domanda e le modalità di trasmissione e gli elementi informativi da indicare nella comunicazione e le relative modalità di trasmissione entro il 16 febbraio 2026; tale contributo, a cui non si applicherà il limite di fruizione di 250.000 euro previsto dall'art.1 c.53 della L.n.244/2007 (*Legge finanziaria 2008*), sarà utilizzabile nell'anno 2026 esclusivamente in compensazione.

Rifinanziamento della Nuova Sabatini (art.1 c.468) – È stata disposta una ulteriore autorizzazione di spesa pari a 200 milioni per l'anno 2026 e a 450 milioni per l'anno 2027 a favore dell'incentivo cd *Nuova Sabatini* che, come è noto, finanzia con contributi a tasso agevolato l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle PMI (DL n. 69/2013 come convertito dalla legge n. 98/2013); tali risorse si aggiungono ai 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 stanziati dalla *Legge di Bilancio 2025* (art.1 c.461 L.n.207/2024), ai 40 milioni di euro per l'anno 2026 stanziati dalla *Legge di Bilancio 2023* (art.1 c.414-416 L.n.197/2022), ai 120 milioni di euro per il 2026 e ai 60 milioni di euro per il 2027 stanziati dalla *Legge di Bilancio 2022* (art.1 c.47-48 L.n.234/2021).

Rifinanziamento credito d'imposta Industria 4.0 per investimenti effettuati nel 2025 (art.1 c.770) – Sono stati stanziati 1,3 miliardi di euro per l'anno 2026 per il rifinanziamento del credito d'imposta cd *Industria 4.0* per il quale, come è noto, la Legge di Bilancio 2025 (art.1 c.445-448 L.n.207/2024) aveva stanziato 2,2 miliardi di euro per investimenti in beni strumentali effettuati fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione; peraltro, è stato previsto che tali nuove risorse siano assegnate limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025 e che il credito di imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione nel corso dell'anno 2026. Tale misura è stata prevista per quelle imprese che si trovano in "lista d'attesa" per usufruire del credito d'imposta cd *Transizione 5.0* per investimenti effettuati nel 2025: si rammenta infatti che il MIMIT aveva comunicato il termine della validità delle domande presentate al 7 novembre 2025 alla luce della rimodulazione delle risorse disponibili da 6,3 a 2,5 miliardi di euro (rimodulazione del PNRR – *COM 2025 675 final del 4.11.2025*) e che, a seguito del confronto tra Governo e Associazioni, il DL n.175/2025 (ancora in fase di conversione parlamentare) aveva stanziato ulteriori 250 milioni di euro e disposto la riapertura del termine delle domande entro il 27 novembre scorso.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [252/2025](#), [122/2025](#), [107/2025](#),
[52/2025](#), [42/2025](#), [15/2025](#), [6/2024](#) e [7/2020](#)

[Allegato uno](#)
CM-Gr/gr